



COMUNE DI GROSSETO

Settore Risorse Finanziarie, Welfare Turismo Cultura e Sport

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017

indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e s.m.i. che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, e della deliberazione G.R.T. n° 414 del 10.05.2016 che definisce i criteri di ripartizione del fondo per l'anno 2017.

IL DIRIGENTE
Rende noto

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

DESTINATARI E REQUISITI

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Grosseto nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Unione Europea. Possono altresì partecipare gli stranieri immigrati in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci (10) anni continuativi nel territorio nazionale o da almeno cinque (5) anni continuativi nella Regione Toscana, ai sensi della Legge n° 133 del 6/08/2008;
3. titolarità di contratto di locazione per abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate, non avente natura transitoria, fatta eccezione per le tipologie di cui al D.M. 30/12/2002, limitatamente alle fattispecie recepite nell'accordo territoriale depositato presso il Comune di Grosseto in data 05/06/2003, prot. n° 58132 e s.m.i.
- nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza;
- nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;
4. regolare pagamento dei canoni di affitto e della imposta annuale di registro per l'anno 2017;
5. assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità. I cittadini non appartenenti all'U.E. devono produrre una certificazione del loro paese di origine, debitamente tradotta secondo la normativa vigente, riguardo all'assenza, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese entro i termini previsti per la consegna delle ricevute (art. 3 D.P.R. 445/00);
6. non titolarità, da parte di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti erogati al locatore, per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso;
7. essere in possesso della nuova dichiarazione sostitutiva unica/attestazione ISE/ISEE per l'anno 2017, sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;
8. Qualora, alla data di presentazione della domanda, il richiedente, in possesso, comunque, della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni (gg 15);
9. Avere valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del citato D.P.C.M. 159/2013 e s.m. non superiore ad € 28.301,02 ed un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del citato D.P.C.M. 159/2013 e s.m. non superiore a € 16.500,00 ed un'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE rientranti nei seguenti parametri:

	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/VALOREISE
Fascia A	fino a € 13.049,14 (corrispondenti a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2017)	Non inferiore al 14%
	VALORE ISE €	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
Fascia B	Da € 13.049,15 a € 28.301,02	Non inferiore al 24%

I requisiti di cui al punto 9) risultano dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale.

Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. n° 242/2001 e successive modifiche e integrazioni).

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n° 414 del 10/05/2016 la concessione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" o comunque inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Servizio, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure di una autocertificazione prodotta dai soggetti forntenti aiuto economico al nucleo richiedente corredata di copia del documento di identità del/i dichiarante/i, tali certificazioni saranno sottoposte a verifica ai sensi di legge.

I requisiti di cui sopra devono permanere per tutto il periodo di corresponsione del contributo.

La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Comune competente e comporta l'esclusione del beneficio, a far data dalla perdita del requisito stesso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Grosseto. Tali moduli saranno in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) posto in Corso Carducci n. 1/A-3 con il seguente orario:

Lun/Ven dalle ore 9,00 alle ore 13,00
mar/giov anche pomeriggio ore 15,00/17,30
sabato mattina 9,00/12,00

Il modulo di domanda e il bando sono scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune di Grosseto: www.comune.grosseto.it, nella sezione Bandi e Gare.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente ENTRO IL 2 maggio 2017:

- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Grosseto-"Servizi Sociali e Sport"- Ufficio Contributi affitto - Piazza Duomo, 1 -58100 Grosseto- entro il termine di scadenza del bando.

Farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. La ricevuta di ritorno dovrà essere conservata quale attestazione di presentazione della domanda;

oppure essere inviate:

- a mezzo posta certificata(PEC)al seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it, purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata (P.E.C) le cui credenziali siano corrispondenti all'intestatario della domanda.

La domanda dovrà contenere obbligatoriamente, oltre a tutte le dichiarazioni utili alla verifica dei requisiti previsti per l'accesso, la firma del richiedente, allegando fotocopia del documento di identità, in corso di validità pena il mancato accoglimento della domanda stessa.

Saranno altresì escluse dal beneficio le domande prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 159/2013 e relativa attestazione ISE e ISEE.

Nel caso di nuclei familiari che non hanno redditi soggetti ad IRPEF o IRAP e che hanno componenti del nucleo familiare percettori di redditi esenti dovrà essere dichiarato l'ammontare dei redditi esenti percepiti.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune, attraverso apposita commissione interna, procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti; ai sensi della D.D. n° 458/06 attribuisce i punteggi secondo i seguenti criteri di priorità sociale:

1.presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalle leggi 118/71, 18/80, 104/92

e assimilati, nonché del D.L. 509/81); punti 2

2.nucleo familiare monogenitoriale con presenza di minori a carico; punti 2

3.nucleo familiare con presenza di minori a carico; punti 1

4.nucleo familiare composto da soli anziani (ultrasessantacinquenni). punti 2

Le condizioni di cui ai punti 2 e 3 non sono fra loro cumulabili.

I concorrenti sono collocati nella fascia di riferimento (A o B), determinata sulla base del valore ISE della tabella, di cui al punto 10, secondo il punteggio conseguito e, in caso di parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente di incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE.

A parità assoluta di condizioni, la posizione in graduatoria sarà determinata mediante sorteggio pubblico.

Il Comune, entro i 60 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria, suddivisa per fasce, secondo l'ordine dei punteggi e delle precedenza attribuite a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei tempi e dei modi per l'opposizione ed il nome del Responsabile del Procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo online del Comune.

Entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Grosseto **NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'Elenco provvisorio e definitivo: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Grosseto.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet del Comune.

Ai sensi della Legge 241/90 il Comune, in sede istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del Procedimento inoltra alla competente Commissione Alloggi la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati, corredata delle relative domande.

La Commissione decide dei ricorsi entro i 15 giorni successivi.

La graduatoria generale, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito pari condizioni, è approvata con Determinazione Dirigenziale ed è pubblicata all'Albo online del Comune.

Nei casi di soggetti con ISE "0" ovvero inferiore rispetto al canone per il quale si richiede il contributo, il Comune verificherà, prima dell'erogazione dello stesso, pena l'esclusione, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, nonché le dichiarazioni di sostegno economico prodotte da parte di terzi e eventuali relazioni dei Servizi Sociali.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazione ed integrazioni, al D.P.C.M. 159/2013 e alle direttive regionali in materia.

ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico, determinato comunque in base alle risorse disponibili, viene calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul Valore ISE nei termini seguenti:

a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 2.325,00.

Il Comune si riserva, nel caso di risorse insufficienti a coprire il fabbisogno espresso, di erogare percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante al fine di allargare la platea dei beneficiari ed assicurare, in primis, la copertura della fascia A, con punti da 4 a 1 e, in subordine, la copertura totale della fascia A, e quindi della fascia B.

Il canone di locazione annuo di riferimento, al netto degli oneri accessori è quello che risulta dal contratto di locazione debitamente registrato.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2017 ovvero dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva ma (comunque non successivo alla data di inizio del bando), ed ha efficacia per l'anno 2017.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno, al quale non faccia seguito proroga o rinnovo del contratto di locazione, il Comune erogherà il contributo con riferimento al periodo di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Nel caso di stipula di nuovo contratto, in corso d'anno, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento di tali requisiti è valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di consegna dell'alloggio.

Nel caso di decesso, il contributo sarà assegnato al familiare che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 392/78.

Qualora non ricorra il caso previsto al comma precedente il Comune provvederà al calcolo del contributo dovuto al concorrente deceduto riferito al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo, così ricalcolato, ad un erede o agli eredi individuati secondo le disposizioni del codice civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune corredata della documentazione attestante la loro qualità.

Una volta approvata la graduatoria definitiva e soltanto dopo che la Regione Toscana avrà approvato il riparto delle risorse finanziarie fra i diversi Comuni, l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse certe per l'anno 2017, stabilirà la percentuale di contributo da erogare.

Prima dell'erogazione del contributo il concorrente dovrà dimostrare il regolare pagamento della registrazione annuale per l'anno 2017 mediante F24 o cedolare secca aggiornata e il regolare pagamento del canone di locazione, producendo copia delle ricevute d'affitto.

Nel caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori possono essere erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

L'erogazione può avvenire anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria della morosità medesima con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11, comma 3 della legge n° 431/98, modificato con legge n° 269/2004.

CONTROLLI

I Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Saranno eseguiti controlli ed erogate sanzioni secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e dal D.P.C.M. 159/2013.

Dichiarazioni false e mendaci sono penalmente perseguibili e comportano l'immediata decadenza dal beneficio e la revoca dei contributi già concessi.

NORME FINALI

Il Comune di Grosseto non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande con inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi.

Il concorrente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196.

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Loredana Repola, Funzionario Responsabile del "Servizio Sociale e Sport" del Comune di Grosseto.

IL DIRIGENTE

Dr. G. BALOCCHI

Grosseto, 3 aprile 2017